



CITTA' DI TORINO

MOZIONE N° 19

Approvata dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE N. 280/2021 "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI. APPROVAZIONE."

Il Consiglio Comunale di Torino,

VISTO

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

RICHIAMATO

in particolare il titolo VII del sopra citato Decreto Legislativo n. 117 del 2017 dedicato ai rapporti con gli Enti Pubblici;

VISTO

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31/03/2021;

VISTE

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 31 marzo 2021;

PREMESSO CHE

- la riforma del Terzo Settore ha introdotto all'interno dell'ordinamento giuridico italiano la categoria normativa di "Ente del Terzo Settore" (ETS);
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 definisce l'ente del Terzo Settore quale ente privato che, senza

scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività o di erogazione gratuita di denaro, beni o di interesse generale – fra quelle indicate dall’art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

- alcuni Enti del Terzo Settore sono tipici e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali, le reti associative;
- sono da considerarsi ETS generici tutti gli altri Enti, diversi dalle Società in possesso dei requisiti sopra descritti;
- ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per le imprese sociali, l’apposita sezione del Registro delle Imprese;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art 4) rivolti a perseguire il bene comune (art.1) a “svolgere attività di interesse generale” (art. 5) senza perseguire finalità lucrative soggettive (art.8) sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art.11) e a rigorosi controlli (artt. da 90 a 97);
- in tale prospettiva il Codice del Terzo Settore individua una misura di sostegno ed integrazione tra ETS e PPAA declinando una serie di istituti specifici plasmati sulla natura specifica del Terzo Settore. Si tratta di una applicazione dell’art. 118 della Costituzione che valorizza ed agevola la possibile convergenza su “attività di interesse generale fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo Settore”;
- secondo la Corte Costituzionale si tratta di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 24 aprile 2016 n. 50 muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere tra loro per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l’affidamento o la concessione di un servizio;
- al contrario il Codice del Terzo Settore muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano tra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale);
- ne discende quindi la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione;
- in tal modo l’amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere in base alle concrete situazioni lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio guida la necessità di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS;

CONSIDERATO CHE

l’art. 12 del Regolamento individua la assegnazione a canone ridotto a soggetti senza fini di lucro per il soddisfacimento di interessi pubblici o di pubblica utilità e concessioni ed accordi con enti con personalità giuridica di diritto pubblico per finalità istituzionali condivise con la Città e all’art. 14 definisce i soggetti senza fine di lucro quali enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità

sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, nonché gli Enti religiosi civilmente riconosciuti;

DATO ATTO CHE

tutto quanto premesso e ritenendo non si possano escludere dai benefici previsti dal Regolamento citato gli ETS così come richiamati in premessa e definiti dal D.Lgs. 117 del 2017;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale a:

1. mettere in atto delibere attuative e atti conseguenti al Regolamento in oggetto, che non escludano o discriminino dalla possibilità di acquisizione, gestione e valorizzazione del patrimonio a canone ridotto o condizioni agevolate - come previsto all'art. 12 - alcun Ente di Terzo Settore rispetto agli altri soggetti genericamente indicati all'art. 14 del Regolamento stesso, né che limitino, impediscano o creino discriminazioni relativamente a proroghe o rinnovi di accordi, contratti o concessioni in essere con Enti del Terzo Settore, laddove siano perseguiti il bene comune e lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. prevedere tempestive modifiche del Regolamento in oggetto, in conseguenza della evoluzione normativa che regola gli ETS, tutt'ora in corso, di ulteriori provvedimenti (Sentenze, Decreti e Circolari Ministeriali) compreso il prossimo avvio del RUNTS, o in esito di interpellazioni al Ministero;
3. prevedere il coinvolgimento anche formale delle rappresentanze ETS su provvedimenti conseguenti al Regolamento che la Giunta vorrà assumere, compresa l'elaborazione di interpellazioni al Ministero.